

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3753/83 DEL CONSIGLIO****del 19 dicembre 1983**

**relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria (1984)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria <sup>(1)</sup> è stato firmato il 26 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;

considerando che è opportuno approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria concernente l'importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell'Algeria è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. VARFIS

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.